

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**Ricorrono**

La Prof.ssa Impalà Anna Elise, [REDACTED]  
[REDACTED]

la Prof.ssa Caturano Sabrina, [REDACTED]  
[REDACTED]

la Prof.ssa Cettina Costa, [REDACTED]  
[REDACTED]

la Prof.ssa D'Amico Maria Concetta Olga, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

rappresentate e difese giuste procure speciali in calce al presente atto  
dall'Avv. Biagio Parmaliana del Foro di Barcellona P.G. (c.f.  
PRMBGI63L12C347Q; fax 090/9705087; pec:  
biagio.parmaliana@cert.ordineavvocatibarcellona.it)

**Contro**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**per l'annullamento previa sospensione**

dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 intitolata "**Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo**"

**nella parte** in cui nella **Tabella A/3** relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado attribuisce punti 24 (punto A.2 lettera h) "*per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti.*

*Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse."*

**nonchè**

**nella parte** in cui nella **Tabella A/7 (sez. B.1)** - relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su **posto di sostegno** nelle scuole di ogni grado - vengono attribuiti per l'abilitazione su classe di concorso per lo specifico grado un punteggio pari a quello previsto per la relativa abilitazione nelle sezioni A1 e A2 della Tab. A/3

**nonché**

**nella parte** in cui l'O.M. n. 88 16 maggio 2024 all'**art. 7 comma 4 lett. e)** stabilisce l'inserimento nella I fascia GPS e/o di sostegno di coloro i quali hanno conseguito il **titolo di accesso all'estero e non abbiano ricevuto riconoscimento del suddetto titolo**, richiesto dalla normativa vigente prevedendo che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”*

**nonchè ove necessario**

della determinazione del Ministero dell'Istruzione esplicitata attraverso la FAQ n. 64 sulla cumulabilità fra punteggio dell'anno di servizio e il punteggio fisso di abilitazione relativa ai percorsi ex art. 13 del DM 249/2010

\*\*\* \*\*

I ricorrenti

**Impalà Anna Elise** in possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A045 e in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno nelle scuole medie superiori (classe di concorso ADSS) ha presentato domanda di inserimento in 1 fascia GPS 2024/2025 e 2025/2026 per l'insegnamento nella classe di concorso A045 e per l'insegnamento nella classe di concorso ADSS

**Caturano Sabrina** in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno nelle scuole medie superiori ha presentato domanda di inserimento in 1 fascia GPS 2024/2025 e 2025/2026 per

l'insegnamento nella classe di concorso ADSS (sostegno scuola media superiore) e per l'inserimento in 2 fascia per l'insegnamento nella classe di concorso A046 (Diritto ed Economia)

**Costa Cettina** in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno nelle scuole medie superiori ha presentato domanda di inserimento in 1 fascia GPS 2024/2025 e 2025/2026 per l'insegnamento nella classe di concorso ADSS (sostegno scuola media superiore) e per l'inserimento in 2 fascia per l'insegnamento nella classe di concorso A046 (Diritto ed Economia)

**D'Amico Maria Concetta Olga** in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno nelle scuole medie superiori ha presentato domanda di inserimento in 1 fascia GPS 2024/2025 e 2025/2026 per l'insegnamento nella classe di concorso ADSS (sostegno scuola media superiore) e per l'inserimento in 2 fascia per l'insegnamento nella classe di concorso A046 (Diritto ed Economia)

\*\*\*\*\*

Con ordinanza/decreto del Ministero Istruzione e del Merito n. 88 del 16.05.2024 è stata disposta la formazione delle Graduatorie Provinciali Supplenze per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 (doc. 1).

Tali graduatorie saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze e nei casi previsti dalla normativa (immissioni in ruolo, c.a call veloce, c.d. mini call) per le assunzioni in ruolo dei docenti.

\*\*\*\*\*

Nelle tabelle allegate all'ordinanza e farne parte integrante (e richiamate dall'art. 8 dell'ordinanza ministeriale) sono stabiliti i punteggi che sono assegnati ai docenti.

La **tabella A/3** (doc. 2) indica e disciplina i punteggi ed i titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (per l'insegnamento su materia e classi di concorso)

La **tabella A/7** (doc. 3) indica e disciplina i titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado

\*\*\*\*\*

### Iniziamo l'esame con la tabella A/3 (doc. 2)

La tabella A/3 nella sezione A (Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio), prevede una sez. A.1 in cui si attribuisce un punteggio sulla base della valutazione ottenuta nell'esame di abilitazione (*nulla questio*)

La sezione A.2 invece attribuisce un punteggio fisso ulteriore (in aggiunta a quello di cui alla sez. A.1) sulla base del tipo di abilitazione conseguita.

In tale Sez. A.2 si differenziano i tipi di abilitazione e si attribuisce un punteggio conseguenziale

Prevede la tabella:

A.2	<p>In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1</p> <p><b>a.</b> per l'abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori <i>(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).</i></p> <p><b>b.</b> per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori <i>(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)</i></p> <p><b>c.</b> per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori <i>(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)</i></p> <p><b>d.</b> per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 1 comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori</p> <p><b>e.</b> per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di <b>12</b> punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali <b>30</b> punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato</p>	<p><b>54</b></p> <p><b>42</b></p> <p><b>66</b></p> <p><b>12</b></p> <p><b>da 12 a 30</b></p>
-----	---	--

	<p><b>f.</b> per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori</p> <p><b>g.</b> per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori</p> <p><b>h. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori</b></p> <p>Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.</p>	<p><b>24</b></p> <p><b>24</b></p> <p><b>24</b></p>
--	--	--

La tabella A/3 prevede altresì la valutazione oltre al titolo di accesso alla graduatoria (titolo di abilitazione) una **sez. B** con il punteggio attribuibile ai titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso (per quanto in questo ricorso possa esser di interesse si segnala che al titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno (e quindi abilitazione al sostegno) nella graduatoria per la classe di concorso è assegnato un punteggio fisso di 9 punti (B.5))

B5	Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo	<b>9</b>
----	--	----------

\*\*\*\*\*

### **Analizziamo la tabella A/7 (doc. 3)**

La tabella A/7, relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per **l'insegnamento del sostegno** nelle scuole di ogni grado similmente alla tabella A/3 prevede nella sez. A (punti A1 e A2) una valutazione del voto di conseguimento del titolo di sostegno e/o un punteggio fisso per il sostegno conseguito all'estero alle condizioni previste dalla tabella (*nulla questio sul punto*)

**Ma nella sez. B**, che si riferisce ai punteggi per titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso, si attribuisce un punteggio al titolo di abilitazione conseguito per l'ordinaria classe di concorso (che il docente di sostegno potrebbe possedere) pari al punteggio attribuito dalla tabella A/3 al titolo di abilitazione conseguito per la classe di concorso del docente (in cui il docente è abilitato)

Così dispone il punto B.1 della tabella A/7

<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso</b>	
B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	<b>A seconda delle tabelle relative</b>

\*\*\*\*\*

Come si consegue un'abilitazione sulla classe di concorso in Italia?

Sino all'anno scolastico 2023/2024 (e quindi GPS 2022/2023 -2023/2024) con i percorsi indicati nella sezione A.2 della Tabella A/3 (con esclusione del titolo di cui al punto h).

E precisamente per le abilitazioni su materia<sup>1</sup>

- mediante i corsi biennali SSIS disciplinati dal D.M. 26.05.98 (art. 4) con prova selettiva di ingresso (*punto a* della sezione A.2 della tabella A/3)
- mediante il corso TFA (Tirocinio Formativo Attivo) di durata annuale disciplinato dal D.M. 249/2010 art 15 comma 1 con prova selettiva di ingresso (*punto b* della sezione A.2 della tabella A/3)
- mediante il corso PAS (percorso abilitante speciale) di durata annuale riservato ai precari storici disciplinato dal D.M. 249/2010 art 15 comma 1 bis nonché dal D.M. 45/2013 (*punto d* della sezione A.2 della tabella A/3)
- con il superamento di concorso ordinario
- con il superamento concorso straordinario
- titoli conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia

e la specializzazione sul sostegno si conseguono dapprima con le SSIS e dopo la soppressione dei corsi SSIS quindi con il TFA con prova selettiva e

---

<sup>1</sup> Tralasciamo di considerare nell'economia del presente ricorso le abilitazioni su materie artistiche o musicali che prevedevano anche corsi triennali

durata annuale.

\*\*\*\*\*

Nell'anno scolastico 2023/2024 in attuazione del d.leg. 59/2017 con il D.P.C.M. 4 agosto 2023 (doc. 7) sono stati introdotti nuovi corsi abilitanti per docenti con varie durate e requisiti.

Ad oggi (e spendile nella procedura 2024 di inserimento in GPS) è stato attivato solo il percorso previsto dall'art. 13 del DPCM

All'art. 13 intitolato "Conseguimento di ulteriori abilitazioni" è previsto che

- 1. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.*
- 2. I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire ai sensi del comma 1, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all'allegato A.*
- 3. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1 possono essere svolti secondo le modalità di cui all'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo.*
- 4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 3, 5, 6 e 7, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.*
- 5. I costi massimi di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di partecipazione alla prova finale sono individuati all'art. 12, commi 2 e 3.*
- 6. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1 erogati con le modalità previste dall'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto*

*legislativo sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4. ”*

**A tale titolo di abilitazione (ossia conseguito con tale corso) è stato illogicamente attribuito nell’ordinanza che si impugna un punteggio di 24 punti “secchi” (v. tabella A/3 sez. A/2 punto h) oltre il punteggio collegato al voto di abilitazione (e così il docente potrebbe conseguire nel complesso da 29 a 36 punti ossia 24 al titolo oltre il punteggio per il voto finale).**

**E quindi (ed in conseguenza) tale punteggio si attribuisce anche nella graduatorie sostegno considerato quanto previsto nella tabella A/7 al punto B1 al docente di sostegno che abbia conseguito un’abilitazione con tale percorso.**

**Tali corsi sono stati realizzati solo on-line e con gli stessi si maturano 30 CFU**

\*\*\*\*\*

Le università pubbliche e private hanno pubblicato i bandi ed una marea di precari, **senza servizio** negli anni precedenti, hanno conseguito molto facilmente, anche con corsi del solo week-end con corsi solo on-line e (chissà se è avvenuto e durante gli apericena o mentre si faceva shopping), un’abilitazione ulteriore che determinerà principalmente un’alterazione ingiustificata delle graduatorie in particolar modo delle graduatorie relative all’insegnamento del sostegno.

Infatti, il D.P.C.M. ha permesso di fatto a tutti i docenti che hanno conseguito il titolo di sostegno sino all’anno accademico 2023/2024 di ottenere un’abilitazione sulla classe di concorso (con limitatissimo impegno) che non avevano ottenuto, anche per loro incapacità, secondo i canali ordinari.

**Tale abilitazione così conseguita diventa un punteggio nella graduatoria di sostegno esorbitante ed illegittimo per quanto si dirà.**

Così come docenti che non avevano mai insegnato in una classe di concorso (perché privi di abilitazione) ma con titolo di specializzazione conseguito sul sostegno o già abilitati in altra classe di concorso hanno conseguito un’abilitazione in un'altra classe di concorso e possono inserirsi nelle nuove graduatorie per le supplenze su materia con un punteggio



esorbitante derivante da tale ulteriore abilitazione *del fine settimana*.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio Superiore Pubblica Istruzione (CSPI) è intervenuto nel procedimento di elaborazione dell'ordinanza impugnata con due pareri uno del 23.02.2024 reso sul primo schema dell'ordinanza e l'altro del 12.04.2024 sullo schema definitivo ed in ambedue i casi è intervenuto specificatamente sulle problematiche che si sottopongono all'On.le Tar.

\*\*\*\*\*

Il presente ricorso si affida ai seguenti motivi

### **I° Motivo**

*(in riferimento alla tab A/3 sez. A)*

Eccesso di potere per illogicità manifesta  
e ingiustificata disparità di trattamento

L'ordinanza impugnata attribuisce al titolo di abilitazione conseguito con i percorsi di cui all'art. 13 DPCM 249 del 04.08.2010 un punteggio non appropriato rispetto agli altri titoli di abilitazione indicati nella stessa tabella.

Il punteggio è eccessivo e fuori di ogni logica sia se facciamo riferimento all'impegno in termini di tempo-studio e frequenza corso sia se facciamo riferimento al criterio dei CFU (rispetto agli altri titoli di abilitazione)

#### **Rispetto al criterio tempo studio.**

Con pochi mesi di corso on-line nel fine settimana (compresa domenica nelle università on-line) e anche con il telefonino acceso e collegato mentre .... si attribuisce un punteggio di 24 punti che non ha senso ed è illogico rispetto a punteggi dei titoli abilitativi indicati nella stessa tabella che hanno richiesto ai docenti corsi biennali o almeno annuale e talvolta anche il superamento della prova selettiva di ingresso<sup>2</sup>

- Infatti l'abilitazione conseguita attraverso SSIS (*punto a* della sez. A/2 della tabella A/3) per un corso biennale attribuisce punti 54 **di cui 24 per la frequenza biennale (12 per ogni anno)** e non dimentichiamo che nel sistema delle SSIS c'era la prova selettiva di ingresso tant'è che

---

<sup>2</sup> Non consideriamo nel presente ricorso il paragone con le abilitazioni in materie artistiche e musicali (COBASLID e BIFORDOC) che prevedevano addirittura corsi anche triennali.

per il superamento della stessa si attribuisce 30 punti

- L'abilitazione TFA di cui al *punto b* della tabella per un corso annuale attribuisce 42 punti (**di cui 12 per la frequenza annuale del corso**) ed essendoci una prova selettiva si attribuiscono 30 punti premiali.
- L'abilitazione attraverso PAS di cui al *punto d* della tabella per un corso annuale e in presenza si attribuisce punti 12 per la durata del corso ed essendo un corso senza prova selettiva **non** si attribuisce punteggio premiale

Il corso di cui al DPCM 04.08.2023 prevede un semplice corso da effettuarsi solo on line **non annuale** e senza prova selettiva eppure totalizza 24 punti

**Rispetto al criterio dei CFU.**

I CFU sono introdotti nel ns ordinamento con la riforma universitaria dall'anno 2000.

I titoli abilitativi rilasciati ante 2000 non avevano un riferimento a CFU, ma possiamo comprendere che un corso biennale o triennale, di certo, se lo rapportiamo ai corsi universitari della riforma, hanno teoricamente fatto conseguire almeno 120 cfu se non 180 nel caso del corso triennale (similmente alle lauree triennali) e quindi alla SSIS è logico attribuire 120 CFU

Per il **TFA** era previsto normativamente che sarebbe stato un corso di 60 CFU (si conseguiva l'abilitazione con il tirocinio attivo di cui all'art. 10 del D.M. 149/2010 che era qualificato dalla norma come un percorso da 60 CFU)

Il **PAS**, attivato ex art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/2010, è rilasciato ai docenti precari che hanno frequentato un corso annuale in presenza (come prevedeva la normativa) da **41 CFU** (v. allegato al dm 45/2013), ma a tali docenti sono stati attribuiti solo 12 punti non essendoci prova selettiva di ingresso – (conseguono 41 e non 60 cfu perché già precari e quindi non conseguono 19 punti del tirocinio in aula)

\*\*\*\*\*

**Ai docenti miracolati dal corso ex art 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023**

che non ha durata annuale

che attribuisce solo 30 CFU

che non ha prova selettiva

**si attribuiscono 24 punti.**

Tale abilitazione non è paragonabile a quella SSIS o TFA che avevano una prova selettiva ingresso.

Non è paragonabile alle altre neppure sotto il profilo CFU e durata del corso.

Non è logico attribuire il punteggio 24 ad un corso di abilitazione che ha richiesto meno tempo studio ed attribuisce meno CFU di quelli “storici” che hanno richiesto un tempo di studio ed un riconoscimento di CFU maggiore e talvolta anche una prova selettiva.

\*\*\*\*\*

Il corso di cui all’art. 13 DPCM 04.08.23 è simile al corso PAS che non aveva prova selettiva e quindi al massimo poteva attribuirsi 12 punti anche se i docenti abilitati PAS hanno in effetti conseguito 41 cfu

\*\*\*\*\*

### **I° bis motivo**

*In riferimento alla tabella A/3*

#### **Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità**

Collegato al superiore motivo si enuclea il presente motivo di ricorso.

Per tutte le altre ipotesi di abilitazioni conseguita in esito a percorso universitario e connessa a valutazione il ministero ha sempre collegato il punteggio da attribuire

- alla durata del corso ed ai CFU conseguiti
- alla esistenza o meno di una prova selettiva (attribuendo in tal caso un premio di 30 punti)

Ingiustificatamente ed illogicamente in questo caso la valutazione prescinde da tali criteri alterando anche la parità di trattamento.

Il punteggio esatto era quello del primo schema di O.M. sottoposta al CSPI (doc. 5) ossia 12 punti che rappresenta il “minimo sindacale”.

Anzi 12 punti sarebbero eccessivi rispetto al PAS che è stato un corso simile, ma più impegnativo in termini di ore-studio che in termini di CFU.

Cosa è successo nelle stanze del Ministero ?? fra il primo schema dell’ordinanza e lo schema definitivo ??

\*\*\*\*\*

## II° Motivo

*In riferimento alla tabella A/3*

### **Eccesso di potere per carenza di motivazione**

#### **Eccesso di potere per illogicità manifesta**

Il ministero aveva proposto nel primo schema di ordinanza sottoposta al parere del CSPI per l'abilitazione ex art 13 DPCM 04.08.23 un punteggio di 12 punti e su tale schema aveva reso parere positivo il CSPI (doc. 5)

Perché cambia idea il Ministero??

Avrebbe comunque dovuto motivare, perché seppur non vincolante il parere CSPI è obbligatorio e discostandosi dallo stesso come fa nello schema definitivo deve motivare.

\*\*\*\*\*

## III° Motivo

*(in riferimento alla tab A/3 sez. A.2*

*ed alla faq del Ministero Istruzione n. 64 )*

### **Eccesso di potere per illogicità manifesta**

#### **e ingiustificata disparità di trattamento**

Anche sotto altro profilo la scelta ministeriale è illegittima.

Nelle note alla tabella di valutazione dei titoli A/3 allegata all'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (Tabella A/3 pag. 6), che regola l'aggiornamento delle GPS 2024, viene specificato (come nelle precedenti ordinanze gps) che *“il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, poiché è già incluso nella valutazione del titolo per un totale di 12 punti annuali”*.

Ed è sempre stato applicato questo principio (tant'è che alla ricorrente Impalà non è valutato il servizio svolto nell'a.s. 2013/2014 che coincide con l'anno di frequenza del PAS (seppur la frequenza del PAS era pomeridiana (e pomeriggi settimanali) e si aggiungeva all'ordinario impegno scolastico)

**Stranamente ed ingiustificatamente ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione ex art 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023 sarà valutato non solo con 24 punti il titolo di abilitazione, ma si valuterà il servizio prestato nell'a.s. 2023/2024.**

Nel caso del percorso 30 CFU ex art 13 non è previsto che a tale percorso

sia sottratta la quota di punteggio pari al servizio dell'anno scolastico 2023/2024, ossia 12 punti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiarito con la pubblicazione della FAQ n. 64 (v. <https://graduatorie.static.istruzione.it/informazioni.html> - sez. B - compilazione istanza) (doc. 4) che *“Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A/3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l'attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso”* (doc. )

Ciò determina la piena valutabilità del servizio prestato durante i percorsi abilitanti conseguiti attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all'art 13 del DPCM 4 agosto 2023.

Il Ministero Istruzione ha avuto anche il coraggio di affermare esplicitamente che in tale caso non si applica la decurtazione per coincidenza con il servizio prestato dai docenti che nello stesso anno scolastico hanno prestato servizio e contemporaneamente hanno frequentato il corso on-line.

Inspiegabile la disparità di trattamento e pervasa da illogicità manifesta.

Anche per questo titolo doveva prevedersi che se c'è coincidenza con insegnamento non si attribuisce il punteggio del servizio.

Anche sotto tale profilo vi è un'evidente illegittimità.

\*\*\*\*\*

#### **IV° Motivo**

*(in riferimento alla tabella A/7 – Sez. B1)*

#### **Eccesso di potere per illegittimità derivata**

Come sopra detto nella graduatoria per il sostegno si attribuisce al titolo di abilitazione posseduto nella classe di concorso ordinaria (materia) un punteggio pari a quello che si attribuisce nella graduatoria per la classe di concorso.

<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso</b>
----------	---

B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>
-----	---

In tal caso docenti con abilitazione/specializzazione in sostegno che hanno conseguito un'abilitazione qualsiasi nel medesimo grado con il percorso ex art. 13 dpcm 04.08.2023 (di cui si contesta l'attribuzione del punteggio nei motivi superiori) si trovano nella nuova graduatoria GPS sostegno con un regalo di almeno 29 punti superando senza alcun sforzo docenti precari che per anni hanno *sostenuto* la scuola italiana conseguendo con grandi sacrifici solo 12 punti per ogni anno di servizio ed adesso sono superati da chi consegue l'abilitazione "facilitata" ex art 13 dpcm 04.08.2023.

L'accoglimento dei motivi 1-2-3 comporta chiaramente l'accoglimento per illegittimità derivata del presente motivo.

\*\*\*\*\*

### **V° Motivo**

*In riferimento alla valutazione titolo di abilitazione straniero  
e possibilità di stipula dei contratti*

**Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta**

**Eccesso di potere per carenza di motivazione**

**Violazione art. 97 Cost.**

**Violazione art. 3 della stessa O.M. 88/2024**

**Eccesso di potere per contraddittorietà**

È altresì illogica la previsione dell'ordinanza all'art. 7 comma 4 lett. e) (sopra riportato in epigrafe) secondo la quale i docenti con titolo conseguito o meglio forse conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto dal Ministero sono inseriti ordinariamente in graduatoria e quindi vengono inseriti a pettine nelle graduatorie di 1<sup>a</sup> fascia (graduatorie classi di concorso) e nella graduatoria sostegno **e quindi potranno stipulare regolari contratti** superando per i loro eventuali punteggi (peraltro

secondo l'ordinanza gli si attribuirà il punteggio anche per il *titolo virtuale*) anche i docenti che hanno un regolare titolo italiano (o estero riconosciuto) ed non hanno accettato il *pendolarismo turistico* dei titoli esteri ed hanno conseguito un titolo di abilitazione regolamentare in Italia (salvo poi a scoprire se non arriverà l'ennesima sanatoria<sup>3</sup> che non avevano diritto all'inserimento in graduatoria)

Ci si lamenta che i nostri studenti non conoscono le lingue, ma con i tanti docenti abilitati in Spagna o in Romania dovrebbero essere poliglotti i ns studenti !!!

Il ministero, ed è noto a codesto On.le TAR, non riesce a riconoscere i titoli stranieri, ma le inefficienze della P.A. nel caso di specie del Ministero dell'Istruzione, non possono ricadere sugli insegnanti precari che senza mezze vie hanno conseguito diligentemente il loro titolo in Italia selettivo e serio ed hanno "sostenuto" la scuola italiana.

**Mai si è visto che in una graduatoria si entri senza titolo !!! e si stipuli contratto senza il possesso del titolo !!!**

**Anche sul punto il CSPI aveva escluso la possibilità della stipula di contratti sia nel parere del 23.02.2024 sia nel parere del 12.04.2024 ma per il Ministero, che neppure motiva, il CSPI è un mero orpello inutile.**

**Così scrive il CSPI**

*Il CSPI, al fine di evitare le innumerevoli occasioni di contenzioso e le conseguenti ricadute sulla continuità didattica relativa alle attività di insegnamento previste a supporto degli alunni con disabilità, chiede il ripristino del precedente testo su cui non era stato posto alcun rilievo. Il CSPI, pertanto, propone di sostituire l'ultimo periodo da "L'inserimento" a "titolo." con il seguente:*

*"L'inserimento con riserva non dà diritto all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure".*

**E conclude il CSPI il 12.04.2024 rendendo parere negativo esplicito sul punto.**

---

<sup>3</sup> L'ultima famosa ed aberrante quella che ha ripescato i dirigenti scolastici bocciati nel

E' vero che trattasi di un parere non vincolante, ma obbligatorio e quindi il ministero doveva motivare.

Peraltro il ministro non può violare le norme sull'abilitazione e le norme sulla formulazione delle GPS che distinguono fra 1 e 2 fascia prevedendo che in prima fascia si iscrive solo chi ha un'abilitazione ed in 2 fascia tutti gli altri docenti (art. 3 O.M. 88/2024).

Così facendo ed irrazionalmente e con contraddizione ed illogicità si inseriscono in 1 fascia docenti senza abilitazione e/o specializzazione in sostegno.

Da un lato chiede il Ministero per esser inseriti in 1 fascia l'abilitazione e/o la specializzazione in sostegno (art. 3 ordinanza) e poi autorizza la stipula dei contratti anche a chi non ha tali titoli.

\*\*\*\*\*

#### Istanza di sospensione

Sono tante le illegittimità e gli errori.

Il danno che una simile valutazione - del titolo di abilitazione ex art. 13 DPCM 04.08.2023 o l'inserimento in graduatoria con possibilità di stipula del contratto di docenti senza titolo riconosciuto (titolo estero) - comporterà per i docenti ricorrenti che hanno creduto nell'ordinamento italiano è evidente.

\*\*\*\*\*

Per i motivi sopra esposti si chiede che l'On. TAR adito, previa sospensione degli atti impugnati, voglia accogliere il presente ricorso ed annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi.

Si deposita in copia

1. Ordinanza n. 88/2024
2. Tabella A/3
3. Tabella A/7
4. Faq 64
5. Parere CSPI del 23.02.2024
6. Parere CSPI del 12.04.2024



7. D.P.C.M. 04.08.2023
  8. D.M. 249/2010 (come modificato dal D.M. 81/2013 - normativa TFA e PAS).
  9. D.M 45/2013 con allegati (normativa specifica PAS)
  10. D.M. 26.05.1998 (normativa SSIS)
  11. Domanda GPS ricorrente Impalà
  12. Domanda GPS ricorrente Caturano
  13. Domanda GPS ricorrente Costa
  14. Domanda GPS ricorrente D'amico
- Barcellona P.G./Roma, 08.07.2024

Avv. Biagio Parmaliana